

CATANI GAGLIANI SNC | UNDERWRITING AGENCY

Via del Renal 15 - 50125 Firenze

Tel. 055.2342717 | Fax 055.2343300

catani@iol.it | catani.gagliani@legalmail.it

COMUNE DI PORTO AZZURRO

23 MAR. 2022

PROT. 2544 CL. 5 CAT. 0.2.

Firenze 23-03-2022

Spett.le

Comune di Porto Azzurro

Molo IV Novembre 19

57036 Porto Azzurro

Oggetto : copertura per il trasporto delle seguenti opere a cura della restauratrice Laura del Muratore

n 2 dipinti proprietà demaniale raffiguranti:

"San Giacomo a cavallo" dipinto ad olio su tela secolo XVII° misure cm 234x207

"Madonna del Rosario" dipinto ad olio su tela secolo XVIII° misure cm 192x142
Da consegnare a Municipio di Porto Azzurro.

Valore euro 50.000,00 ciascuna, totale euro 100.000,00

n. 1 dipinto proprietà della Parrocchia di Santa Maria Assunta in Capoliveri raffigurante:

"Madonna col Bambino e Santi" dipinto ad olio su tela secolo XVIII°, misure cm 207x158
da consegnare invece alla Chiesa di Santa Maria Assunta in Capoliveri.

Valore euro 50.000,00.

Per il trasporto delle opere per un valore complessivo di euro 150.000,00 da Sant'Alessio (Lu) alle destinazioni sopra richiamate, il premio richiesto è di euro 350.

Si allegano le condizioni contrattuali.

Cordiali saluti

CATANI GAGLIANI S.N.C.

GLOSSARIO

(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
Assicuratore	Liberty Mutual Insurance Europa SE
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Contratto di assicurazione	Il contratto in forza del quale l'Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati.
Contraente	Il soggetto che stipula il Contratto d'Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall'Assicurazione.
Deprezzamento	La diminuzione del Valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo dell'Assicuratore, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del Sinistro.
Franchigia	Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo va a ridurre l'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
Furto con destrezza	Il furto commesso da chi si è introdotto nei locali dove sono collocati i Beni Assicurati senza violare le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili o di chiavi false, ovvero il furto commesso in modo clandestino e con aspirazione della reattività da locali o aree chiuse, sempre senza violare le difese esterne.
Indennizzo	La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.
Intermediario	L'intermediario di assicurazioni al quale il Contraente ha affidato la gestione del contratto.
Massimale	L'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione.
Modulo di polizza	Il documento allegato al Contratto di assicurazione che contiene i dati del Contraente/Assicurato, la decorrenza, il premio e eventuali altri dettagli del Contratto di assicurazione.
Oggetti fragili	Oggetti di vetro, cristallo, ceramica, porcellana, terracotta, nonché quegli oggetti di altri materiali che, per natura o tipo di lavorazione, presentano analoghe caratteristiche di fragilità.
Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione.
Premio	Il corrispettivo dovuto dal Contraente all'Assicuratore.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scheda di polizza - Allegato 1	Il documento allegato al Contratto d'Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell'Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, gli eventuali, altri dettagli del Contratto d'Assicurazione.

Scoperto
Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.

Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Sede espositiva Sottolimito
I locali indicati nell'Allegato 1 dove sono collocati i Beni Assicurati L'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.

Stima accettata
Il valore attribuito ai beni assicurati di comune accordo tra le Parti.

Terrorismo
Si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppi di persone, operanti/ autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.

Valore di mercato
Si intende il prezzo che il mercato attribuisca ai beni assicurati nella libera trattazione di compravendita.

Condizioni Generali Comuni a tutte le Sezioni

Art. 1 Dichiarazioni inesatte e reticenze

L'Assicuratore determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente. I quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, prorogando il termine di prescrizione dell'art. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga o rinnovo o appropinquamento. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non sono causa di annullamento del contratto, ove chi lo ha reso possa provare a essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta all'Assicuratore il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.

Art. 2 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sullo stesso interesse e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato o il Contraente deve dare all'Assicuratore comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'Assicuratore insolvente - superi l'importo del danno, l'Assicuratore della presente copertura assicurativa sarà tenuto a pagare soltanto la parte proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori. L'Assicuratore, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, può recedere dalla presente assicurazione con preavviso di 15 giorni.

Art. 3 Decorrenza dell'Assicurazione - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Il premio deve essere pagato all'intermediario presso cui è assegnata la polizza oppure all'Assicuratore. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferma le successive scadenze ed il diritto dell'Assicuratore al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Il premio di assicurazione si riferisce all'intero periodo di assicurazione specificato nel Modulo di polizza. L'Assicurato/Contraente è in ogni caso tenuto al pagamento del premio per intero e in caso di sinistro, qualora il premio sia stato frazionato in più rate, è facoltà dell'Assicuratore chiedere l'anticipato pagamento del premio totale.

Art. 4 Forma dell'assicurazione

Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente assicurazione debbono essere provati per iscritto.

Art. 5 Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

In caso di recesso l'Assicuratore rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza del contratto.

Art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento della assicurazione avrebbe portato alla riduzione del premio, l'Assicuratore ridurrà proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'Art. 1887 C.C. e rinunciano al diritto di recesso.

Art. 7 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di contratto e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o l'Assicuratore possono recedere dall'assicurazione. In caso di recesso esercitato dall'Assicuratore questo ha effetto dopo 30 giorni e l'Assicuratore entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del recesso, rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 Durata della Copertura

Salvo sia diversamente stabilito nell'Allegato 1, l'Assicurazione inizia dal momento in cui i Beni Assicurati vengono rimossi dalla collocazione ove normalmente si trovano per essere imballati ed intraprendere il primo trasporto a cura del vettore indicato nelle Condizioni Particolari o dal suo corrispondente.

L'Assicurazione prosegue durante i viaggi e le giacenze, comprese le esposizioni al pubblico, e cessa quando i Beni Assicurati, compiuto l'ultimo viaggio, sono tolti dall'imballaggio e collocati nel luogo loro destinato. Salvo sia diversamente stabilito nell'Allegato 1, sono compresi i danni subiti dai Beni Assicurati durante le operazioni di imballaggio e di disimballaggio, di allestimento o disallestimento.

Sono esclusi dalla garanzia i danni conseguenti a fatti dannosi avvenuti al di fuori del periodo di operatività della Polizza.

Art. 9 Oneri fiscali - esenzione delle imposte

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente, fermo restando che, laddove l'Assicurato o il Contraente stesso abbia rilasciato, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione di esenzione fiscale dai Beni Assicurati ai sensi della normativa vigente in materia di esenzione fiscale dei beni di rilevante valore storico o artistico, il premio dovuto a fronte della presente copertura non sarà soggetto a imposta.

Art. 10 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non diversamente stabilito si applicano le disposizioni di legge italiana.

Art. 11 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, telex, o posta elettronica certificata. Per quanto riguarda le comunicazioni al Contraente/Assicurato devono essere inviate all'ultimo indirizzo conosciuto dall'Assicuratore.

Art. 12 Clausola Intermediario Assicurativo

Con la sottoscrizione della presente polizza il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato l'incarico all'intermediario assicurativo indicato nella stessa, di rappresentarlo ai fini della presente polizza.

Pertanto:

- ogni comunicazione effettuata all'intermediario dall'Assicuratore si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- ogni comunicazione effettuata dall'intermediario del Contraente/Assicurato all'Assicuratore si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

Art. 13 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ferma restando, ove applicabile, la competenza dei loro del Consumatore ai sensi dell'art. 66 bis D. Lgs. 206/2005.

Art. 14 Buona fede

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio, non sono causa di annullamento del contratto, ove chi lo ha reso possa provare di essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta alla Società il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.

Art. 15 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati soltanto dal Contraente e dall'Assicuratore. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione del sinistro così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dell'Assicurato.

Art. 16 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre diritto a ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di comunicare tutte le necessarie indicazioni e informazioni sottoscritte da un altro Assicuratore. Un Assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro Assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

DATA

ASSICURATO/CONTRAENTE

Al fini degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Assicurato sottoscritto dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

Art. 1 Dichiarazioni inesatte e reticenze; **Art. 2** Assicurazione presso diversi Assicuratori; **Art. 3** Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio; **Art. 4** Aggravamento del rischio; **Art. 5** Recesso in caso di sinistro; **Art. 13** Foro competente;

ASSICURATO/CONTRAENTE

TERMINI E CONDIZIONI PARTICOLARI

Le Condizioni Particolari che seguono, in caso di discordanza, prevalgono sulle Condizioni Generali

L'Assicuratore ha accettato di prestare la garanzia assicurativa sulla base della richiesta che gli è pervenuta e sulla base di tutte le informazioni relative al rischio che gli sono state fornite.

Art. - 1 Rischi assicurati

La presente assicurazione è dedicata alle mostre d'arte, assicura i beni elencati nella Scheda di polizza - Allegato 1 aventi valore storico, artistico, archeologico, etnoantropologico o altri oggetti da collezione, messi a disposizione dall'Assicurato nell'ambito di esposizioni temporanee. La copertura assicurativa è prestata nella forma "all risks": si intendono pertanto coperti tutti gli eventi non espressamente esclusi a termini di Polizza.

La garanzia opera durante il trasporto dei Beni Assicurati alle condizioni indicate nel comma b - *Trasporti dell'Art. 4 Condizioni essenziali*, nonché durante la garanzia dei Beni Assicurati all'interno dei locali della Sede Espositiva, alle condizioni indicate nel comma c) *Copertura Giacenza: Misura di protezione e prevenzione dell'Art. 4 Condizioni essenziali*. La Copertura Giacenza vale esclusivamente per l'ubicazione nella Sede Espositiva specificata in Polizza.

Nei limiti ed in conformità alle presenti Condizioni Generali di Assicurazione e alle Condizioni Particolari eventualmente pattuite, l'Assicuratore si obbliga pertanto ad indennizzare i danni materiali e diretti causati da eventi accidentali o dolosi non espressamente esclusi, che provochino la distruzione od il danneggiamento dei Beni Assicurati descritti e valorizzati nell'elenco allegato alla presente Polizza e nei certificati di assicurazione eventualmente emessi.

Il Facility Report del luogo espositivo è accettato dall'Assicuratore, costituisce la base della presente Assicurazione e ne forma parte integrante.

Art. - 2 Esclusioni

Sono esclusi dalla presente assicurazione:

- a) le perdite e i danneggiamenti causati o risultanti da:
 - (1) i danni causati da stato di conservazione, progressivo deterioramento del Bene Assicurato conseguente a difetto intrinseco del bene, medesimo, volestà, muffa, usura, ruggine, ossidazione; i danni causati da roditori, trali, tarne o altri insetti e parassiti;
 - (2) danni avvenuti la loro diretta origine in un'operazione di restauro (anche se di semplice pittura, riparazione o rimessa a nuovo) effettuata a) da personale non specializzato ovvero b) con mezzi e metodologie non idonee o inadeguate alla natura e al valore del Bene Assicurato; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare i Beni Assicurati;
 - (3) danni causati dall'esposizione a gelo, calore, variazioni di temperatura, condensazione, umidità e radiazioni luminose, intendendosi per tali le radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione delle opere stesse;
- b) Le perdite, i danneggiamenti direttamente od indirettamente derivanti da infiltrazioni, inquinamento o contaminazione, qualsiasi sia la causa di tali infiltrazioni, inquinamento o contaminazioni;
- c) Perdite o danni da o su veicolo incustodito;
- d) I danni a meccanismi, apparati elettrici ed elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
- e) L'ammontare di eventuale franchigia o scoperto indicato nella Scheda di polizza - Allegato 1, per singolo sinistro;
- f) Le misteriose sparizioni, gli ammanchi constatati in sede di verifica o di inventario e gli smarrimenti;
- g) I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o dal Contraente o della persona delle quali devono rispondere a norma di Legge;

h) Le perdite, i danneggiamenti causati da o conseguenti a confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni o proprietà derivanti da atti o disposizioni delle pubbliche autorità sia centrali che regionali o locali o di qualunque governo;

i) Le perdite o danneggiamenti direttamente od indirettamente insorti da, causati da o conseguenti a guerra, Invasione, atti di nemici stranieri, ostilità ed operazioni belliche (sia che la guerra sia stata o meno dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, colpi di stato civili, politici e militari, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato civile, politico o militare;

j) Le perdite o danneggiamenti direttamente od indirettamente insorti da, causati da o conseguenti ad atti di terrorismo;

m) Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa perdite, danni, costi o esborzi di qualsiasi natura direttamente od indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti l) ed i) che precedono, o comunque a ciò relative.

Nel caso che l'Assicuratore affermasse che in virtù delle precedenti esclusioni un'eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato;

- n) I danni direttamente o indirettamente, od ogni responsabilità civile di qualsiasi natura, dovuti o causati anche solo parzialmente, da:
 - a) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmissione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti;
 - b) I danni direttamente od indirettamente, od ogni responsabilità civile di qualsiasi natura, dovuti o causati anche solo parzialmente, da armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche;
 - c) I danni verificatisi in occasione Terremoti, di eruzioni vulcaniche, maremoti, marea e fenomeni di acqua alta, salvo quanto previsto all'Art. 5 del Termini e condizioni particolari;
 - d) I danni conseguenti a furto con destrezza, salvo quanto previsto all'Art. 6 del Termini e condizioni particolari.

Art. - 3 Base di valutazione

L'Assicuratore risarcirà i valori concordati, indicati nella Scheda di polizza - Allegato 1.

Comunque, in caso di perdita o danno parziale ad uno qualunque dei beni assicurati, l'ammontare liquidabile sarà costituito dai costi e dalle spese di riparazione/restauro più il deprezzamento derivato se quantificato, ma in nessun caso potrà eccedere il valore concordato.

b) In caso di perdita o danneggiamento di uno o più antichi il cui valore è incrementato dal fatto di essere parte di un set o parure, la liquidazione effettuata ai sensi della presente assicurazione terrà conto di tale incremento di valore.

c) In nessun caso l'Assicuratore è responsabile per importi superiori ai limiti di risarcimento indicati nella Scheda di polizza - Allegato 1.

d) Dopo che l'Assicuratore avrà liquidato l'intero ammontare assicurato per qualunque articolo, set o parure, essi ne diventeranno i legittimi proprietari e si riserveranno il diritto di entrare in possesso di tale articolo, set o parure.

Art. - 4 Condizioni essenziali

Qualsiasi cosa che segue, da fare od adempere da parte dell'Assicurato, sarà pregiudiziale della validità della presente copertura ed agli obblighi dell'Assicuratore:

- a) **Obblighi di diligenza**
L'Assicurato deve prendere tutte le ragionevoli precauzioni e misure per proteggere i beni assicurati, affinché gli stessi siano mantenuti in buone condizioni.
- b) **Trasporti**
Durante il trasporto dei Beni Assicurati, la garanzia è prestata alle condizioni descritte nei paragrafi che seguono. Sono pertanto esclusi dalla copertura i danni verificatisi quando non siano state osservate tutte le condizioni sotto descritte.

Tutti i trasporti

a) l'imballaggio, deve essere di tipo professionale, idoneo alla tipologia dei Beni Assicurati ed atto a soddisfare le esigenze di stabilità dimensionale e resistenza meccanica, anche in relazione al tipo di trasporto effettuato.

b) durante la giacenza in corso di trasporto, nella quale i Beni Assicurati rimangono in consegna al vettore/spedizioniere o ad altri depositari in genere, detti Beni devono essere custoditi in locali chiusi, protetti da sistema di allarme collegato, con ponte radio bidirezionale o combinatore GSM, al almeno 2 utenze di rete fissa, ad Istituto di vigilanza o alle forze dell'Ordine.

Trasporti su strada

a) i Beni Assicurati devono essere collocati in veicoli aventi vani di carico senza finestrate, interamente metallici o di materiale plastico rigido, escluse comunque le strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura. I veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati, anche durante le soste; i veicoli sono considerati incustoditi quando a bordo del veicolo manca la presenza fisica dell'Assicurato o suoi dipendenti o collaboratori, ovvero del vettore, suoi dipendenti, collaboratori o corrispondenti oppure, infine, dell'organizzatore della mostra, suoi dipendenti o collaboratori.

b) per i Beni Assicurati del valore compreso fino al limite massimo per singolo autocarro indicato nell'Allegato 1, i trasporti devono essere effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo, muniti di telefono cellulare collegato alla rete mobile, che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro; eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree protette da guardia armata ed attrezzate con servizio di sorveglianza televisiva a circuito chiuso con registrazione degli eventi;

c) l'Assicuratore si riserva il diritto di imporre una scorta tecnica o armata qualora durante il trasporto ravvisi un aumento di rischio sotto il profilo della sicurezza.

Trasporti a mezzo ferrovia

Devono essere adoperati vagoni chiusi, dotati di serrature di sicurezza o costantemente vigilati.

Trasporti a mezzo aereo

A miglior precisazione e parziale deroga di quanto indicato all'art.2 Esclusioni comma a) punto 3 sono esclusi i danni dovuti a sbalzi di pressione e temperatura per oggetti riposti in stive non climatizzate e pressurizzate, ad eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate

Trasporto con barca in laguna e a mezzo veicoli imbarcati su traghetti

La copertura viene estesa al trasporto di oggetti collocati su barche/motoscari - limitatamente alla città di Venezia - e al trasporto a mezzo veicoli imbarcati su traghetti, a condizione che il trasporto sia effettuato secondo le modalità sotto precisate.

Trasporto a mezzo barche/motoscari - limitatamente alla città di Venezia: i Beni Assicurati, professionalmente imballati come da prescrizioni di cui al punto "tipo di imballaggi", dovranno essere caricati sottocoperta e comunque al riparo da possibili spruzzi d'acqua (anche piovana). Resta inteso che i suddetti imbarcamenti dovranno essere condotti da personale dipendente del Vettore (specializzato per il trasporto di opere d'arte e benevise alla Società) incaricato per il trasporto delle opere alla mostra o comunque sotto la sua supervisione.

Trasporto a mezzo veicoli imbarcati su traghetti - dovranno essere osservate le prescrizioni previste in relazione al trasporto su strada con esclusione dell'obbligo di sorveglianza continua. Ai fini dell'operatività della copertura, prima di lasciare il mezzo in stiva per il viaggio marittimo, i portelloni di accesso ai vani di carico dovranno essere sigillati e, prima che inizino le operazioni di sbarco, a termine viaggio, gli autisti dovranno verificare che i suddetti sigilli siano rimasti integri.

Clausole applicabili ai trasporti

A seconda dei mezzi utilizzati per il trasporto dei beni assicurati e delle modalità di esecuzione dello stesso, relativamente ai trasporti effettuati all'interno del territorio italiano, la presente garanzia assicurativa si intende prestata anche in base alle Clausole sotto riportate, se applicabili in relazione al tipo di trasporto effettuato.

- Clausola ANIA 98/01 Mercì | Pieno Rischio
- Clausola ANIA 98/05 Rischì Scioperi sopra merci
- Clausola ANIA 98/06 Rischì Guerra e mine sopra merci (operante limitatamente al trasporto marittimo, via traghetto, aereo o per acque interne)
- Cargo ISM Endorsement ed. 1.05.98
- relativamente ai trasporti internazionali, la presente garanzia assicurativa si intende prestata anche in base alle Clausole sotto riportate, se applicabili in relazione al tipo di trasporto effettuato:

- Institute Cargo Clauses (A) ed. 1.1.09
- Institute Cargo Clauses (Avr) ed. 1.1.09
- Institute Strikes Clauses (Cargo) ed. 1.1.09
- Institute Strikes Clauses (Air Cargo) ed. 1.1.09
- Institute War Clauses (Cargo) ed. 1.1.09
- Institute War Clauses (Air Cargo) ed. 1.1.09

- Cargo ISM Endorsement ed. 1.05.98

Resta comunque inteso che, in caso di conflitto fra le clausole sopra elencate e le Condizioni Generali Comuni a tutte le Sezioni prevarranno queste ultime.

c) Copertura Giacenza: Misure di protezione e prevenzione

Durante la giacenza dei Beni Assicurati la garanzia è prestata a condizione che:

i locali della Sede Espositiva dove sono collocati i Beni Assicurati siano ubicati in fabbricati costruiti con e coperti di materiali incombustibili, anche con l'impiego di elementi strutturali di legno nei solai e nell'armatura del tetto; nei locali della Sede Espositiva, siano presenti le seguenti misure di prevenzione e protezione, salvo quanto eventualmente previsto ad integrazione e/o deroga nelle Condizioni Particolari:

- robusti serramenti di legno pieno o metallici, chiusi da serrature di sicurezza a più mandate o bloccati da idonei congegni interni manovrabili esclusivamente dall'interno, a presidio degli accessi;
- robuste ante, serrande o tapparelle, bloccate da idonei congegni azionabili esclusivamente dall'interno, o inferiate fisse a protezione di finestre o altre aperture trovantisì ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno;
- sorveglianza interna mediante sistema di telecamere con registrazione degli eventi;
- impianto automatico di allarme antifurto collegato, tramite ponte radio bidirezionale o combinatore telefonico GSM ad almeno 2 linee di rete fissa, con Istituto di vigilanza/sorveglianza privata e/o con le Forze dell'Ordine, nonché personale addetto alla sicurezza;
- servizio di sorveglianza costante all'interno di ogni sala espositiva durante le ore di apertura al pubblico;

- I mezzi di prevenzione e protezione sopra descritti devono essere mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza. Sono pertanto esclusi, ferme le previsioni di cui all'art. 8 Procedura per la valutazione del danno, delle presenti Condizioni di Assicurazione, i danni conseguenti al furto avvenuto quando non siano operanti le prevenzioni e le protezioni sopra indicate;

Le protezioni esistenti sistemi di rilevazione e/o estinzione automatica di incendio, sistemi di rilevazione di intrusione nonché apparati di segnalazione di allarme a distanza, tali apparati devono essere perennemente in funzione per quanto ciò sia compatibile con il normale svolgimento dell'attività, fermo comunque l'obbligo di sorveglianza e/o tele-sorveglianza se previsti; i sistemi di rilevazione e di segnalazione di allarme devono essere controllati almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata a verificare la funzionalità ed affidabilità.

In caso di guasto, danneggiamento, manomissione o interruzione per qualunque causa, del funzionamento di tali apparati, devono essere adottate le più appropriate misure per la sorveglianza dei Beni Assicurati fino al ripristino dello stato originario, in caso di impossibilità di ripristino, fermo l'obbligo di sorveglianza sino a diverso e condivisa disposizione sostitutiva, il fatto deve essere segnalato all'Assicuratore entro 24 ore dal momento in cui l'interessato ne è venuto a conoscenza; durante i periodi di chiusura dei locali della Sede Espositiva o comunque di assenza di personale all'interno di tali locali, dovranno essere attivati tutti i mezzi di prevenzione e protezione sopramenzionati. Tuttavia per le serrande, persiane, tapparelle, ante e scuri, la loro chiusura non è obbligatoria durante le pause diurne se queste sono inferiori a due ore; la chiusura delle ante e vetri è sempre obbligatoria.

Non deve essere permesso al visitatore di usare, toccare, spostare o maneggiare i Beni Assicurati; gli oggetti di piccole dimensioni devono essere collocati in vetrine o teche chiuse ed ancorati a pareti o basamenti. Per oggetti di piccole dimensioni si intendono quelli con dimensioni inferiori a cm. 35 (altezza), cm. 25 (larghezza) e cm. 25 (profondità); gli Oggetti Fragili devono essere custoditi entro mobili o teche e collocati in modo tale da impedire il contatto accidentale, in tal caso la copertura è estesa ai danni conseguenti alla rottura accidentale degli stessi dovuta a cadute o urto di persone, animali o cose.

Sono pertanto esclusi dalla copertura i danni verificatisi quando non siano state osservate tutte le condizioni sopra descritte.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2 Esclusioni comma a) punto 1, la copertura Giacenza si estenderà ai danni derivanti da umidità o da variazioni di temperatura, solo se i locali ove sono collocati i Beni Assicurati sono dotati

di un impianto efficace per la manutenzione e controllo delle condizioni di umidità e temperatura e i danni sono conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento, in caso di guasto o malfunzionamento di suddetto impianto, l'Assicurato deve informare l'Assicuratore e procedere alla riparazione entro 48 ore, pena la decadenza della garanzia.

d) Cambiamento nelle circostanze
L'Assicurato deve informare l'Assicuratore, non appena è ragionevolmente possibile, di qualsiasi cambiamento nelle circostanze che possa influire materialmente sulla presente assicurazione.

e) Operatività in caso di furto
In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti gli Enti assicurati:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili (equivalente ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche);
 - b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripeti mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi.
- Se per tutti gli Enti assicurati o per parte di essi sono previste in Polizza particolari difese interne, la Compagnia è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, ha violato tali difese come previsto alla lettera e).

Art. 5 - Terremoto
Sono altresì coperti dalla garanzia i danni materiali e diretti causati ai Beni Assicurati da terremoto, intendendosi per tale un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Art. 6 - Furto con destrezza
La Copertura Giacenza si estende al furto con destrezza solo se il furto sia constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto, risulti commesso durante l'orario di esposizione al pubblico e a condizione che in ogni locale della Sede Espositiva vi sia la presenza costante di almeno un custode proposto e identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso che consenta il monitoraggio remoto degli oggetti, da parte di personale specificamente preposto alla funzione.

Art. 7 - Beni riscattati
L'Assicurato avrà il diritto di riscattare dall'Assicuratore ogni bene recuperato per il quale sia stata risarcita l'intera somma assicurata, pagando il minore tra:

- a) l'importo liquidato per il sinistro più gli interessi dalla data di liquidazione, sulla base di un tasso bancario pertinente, più le spese di pensa e di recupero;
 - b) il valore di mercato al momento del recupero.
- L'Assicuratore notificherà all'Assicurato, tramite lettera al suo ultimo indirizzo conosciuto, il diritto di riscattare i beni recuperati e l'Assicurato avrà 60 giorni di tempo dalla data di notifica per esercitare il proprio diritto.

Art. 8 - Clausola assicurazione per conto di chi spetta
La presente Assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In deroga a quanto previsto dall'art. 1891 secondo comma cod. civ., si conviene tuttavia che tutti i diritti e le azioni derivanti all'Assicurazione non potranno essere esercitati che dal Contraente.

In caso di sinistro, i terzi titolari dell'interesse assicurato parteciperanno con il Contraente e l'Assicuratore alla nomina dei periti ai sensi dell'art. 9 Procedura per la valutazione del danno. Resta comunque inteso che l'indennizzo che sarà stato liquidato in contraddittorio ai sensi dell'art. 9 Procedura per la valutazione del danno non potrà essere versato se non nei confronti o col consenso dei terzi titolari dell'interesse assicurato.

NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 9 - Procedura per la valutazione del danno
La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati con apposito atto, uno all'Assicuratore ed uno dal Contraente, ferma restando la partecipazione dei terzi interessati come stabilito Art. 8 Clausola assicurazione per conto di chi spetta.

In caso di disaccordo, i due Periti devono nominare un terzo, redigendo apposito verbale che viene sottoscritto da entrambi. Il terzo Perito interviene soltanto sulla materia su cui vi sia disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito fa carico per metà al Contraente e/o al terzo interessato, conferendo questi all'Assicuratore la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre dall'indennizzo la quota a loro carico.

I risultati delle operazioni peritali, raggiunti di comune accordo ovvero a maggioranza dai Periti, sono raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) redatto in doppio esemplare. Tali risultati, per quanto attiene alla quantificazione del danno sono vincolanti per le Parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo ratifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissensiente si rifiuta di sottoscrivere purché tale rifiuto sia attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo.

Art. 10 - Mandato dei periti

- I Periti devono:
- a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
 - b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
 - c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 9;
 - d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 7 (lettera b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegati le stime dettagliate), da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi volta ad eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere, tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 11 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno:

- a) come previsto dall'art. 1914 cod. civ., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i Beni Assicurati;
- b) notificare al vettore per iscritto, al momento della consegna del bene, qualsiasi mancanza o danno subito dai Beni assicurati durante il trasporto e ottenere un avviso di ricevimento scritto;

c) ai sensi dell'art. 1913 cod. civ., dare avviso del sinistro all'Assicuratore entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, a mezzo raccomandata, e-mail, telegramma o telefax, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;

Per presentare denuncia di sinistro l'Assicurato e/o il Contraente dovranno trasmettere la necessaria documentazione, come previsto agli Artt. 12 e 13 delle Condizioni Generali, al proprio intermediario assicurativo oppure direttamente all'Assicuratore ai seguenti recapiti:

Via Fabio Filzi 29, Milano (MI), 20124
Fax +39 02 2626 0935
sinistri.liberty@spainitalia.it

d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione dell'Assicuratore o dei Periti i suoi registri, conti, fatture, condition report / scheda conservativa o qualsiasi documento utile alla determinazione dell'indennizzo;

e) conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi, nonché, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce, anche fotografiche, del sinistro;

f) attendere l'autorizzazione scritta da parte dell'Assicuratore per provvedere al restauro, alla riparazione o alla ricostituzione dei Beni oggetto del sinistro.

g) in caso di garanzia prestata "a valore dichiarato", fornire la prova dell'esistenza, dell'autenticità, della provenienza e del reale valore commerciale dei Beni smarriti, sottratti o danneggiati.

L'insediamento di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art. 12 – Richiesta Fraudolenta

Qualora l'Assicurato o il Contraente avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto all'indennizzo di cui alla presente assicurazione.

Art. 13 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, l'Assicuratore provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della quietanza sottoscritta, salvo i casi di impugnazione del verbale peritale di cui all'art. 8 Procedura per la valutazione del danno.

A seguito del pagamento dell'indennizzo per danno o perdita totale, l'accettazione dell'importo liquidato comporterà la rinuncia del proprietario in favore dell'Assicuratore alla proprietà del bene medesimo, con facoltà dell'Assicuratore stessa di avvalersene o meno, fermo restando il diritto del proprietario all'indennizzo.

Se, a seguito del sinistro, è stato aperto un procedimento, civile o penale, l'Assicuratore corrisponderà l'indennizzo solo a seguito di presentazione del certificato di chiusa inchiesta ovvero di sentenza passata in giudicato da cui risulti la legittimazione dell'assicurato e l'assenza di cause di esclusione o di inoperatività della garanzia assicurativa.

Art. 14 – Determinazione dell'indennizzo

In caso di distruzione o perdita totale del Bene Assicurato l'Assicuratore corrisponde una somma pari al valore commerciale del Bene nel luogo e al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento, l'Assicuratore, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde:

- la differenza fra il valore commerciale che il Bene Assicurato aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello del Bene nello stato in cui si trova dopo il sinistro;

- il costo del restauro (eseguito previa autorizzazione dell'Assicuratore stesso) più il Deprezzamento.

Se l'Assicurazione è a Somma Accettata, valore commerciale attribuito ai Beni Assicurati è quello di detta somma ai sensi e per gli effetti dell'art. 1908, 2° comma, cod. civ.

In caso di sinistro che colpisca un Bene Assicurato facente parte di un insieme (parure, coppia o serie identificabili come opera unica), l'indennizzo sarà determinato in proporzione equa e ragionevole rispetto al valore totale della parure, coppia o serie, ma in nessun caso si potrà considerare tale danno come una perdita totale dell'intera coppia e/o servizio e/o parure e/o serie.

Art. 15 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente e/o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara d'acquitto e sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adotta a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 16 – Assicurazione parziale

Salvo diverso accordo, se l'assicurazione copre solo una parte del valore che i Beni Assicurati avevano al momento del sinistro, l'Assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.

Tale criterio non si applica quando per la totalità dei Beni Assicurati l'Assicurazione sia prestata in base a Somma Accettata. Se la somma riguarda solo una parte dei Beni Assicurati, il criterio di cui al paragrafo precedente si applica per la parte restante.

Art. 17 – Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 cod. civ., l'Assicuratore non può essere tenuto a pagare un importo superiore alla somma assicurata.

L'Assicurato non ha diritto di abbandonare all'Assicuratore né in tutto né in parte i Beni residui o salvati dal sinistro.

Art. 18 – Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro

Se i Beni Assicurati di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'evento titolo all'indennizzo deve dare avviso all'Assicuratore entro 15 giorni dal momento in cui ne è venuta a conoscenza. Qualora, prima del recupero, l'Assicuratore abbia indennizzato integralmente il danno a termini di Polizza, tali Beni saranno diventati di sua proprietà. L'Assicuratore avrà però facoltà di consentire all'evento titolo di nascuistare la proprietà, previa restituzione dell'intero importo liquidato a titolo di indennizzo, oltre alle spese eventualmente sostenute dall'Assicuratore per il recupero.

Qualora l'Assicuratore abbia liquidato solo parzialmente il danno, i Beni recuperati restano di proprietà dell'evento titolo, fermo il suo obbligo di restituire all'Assicuratore l'intero importo liquidato a titolo d'indennizzo.

Ove i Beni Assicurati di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, l'Assicuratore è tenuto ad indennizzare, per i Beni recuperati, soltanto i danni causati dal sinistro. Se i Beni recuperati risultassero di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la stima del danno, tali Beni restano nella disponibilità dell'evento titolo, che dovrà restituire all'Assicuratore l'intero importo eventualmente liquidato a titolo d'indennizzo, fermo l'obbligo dell'Assicuratore di indennizzare soltanto i danni causati dal sinistro.

ESCLUSIONI AGGIUNTIVE

Art. 19 – Esclusione Cyber e Data Informations

A. In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o derivanti da:

1. l'uso o l'impossibilità di utilizzare qualsiasi computer, sistema informatico, programma software per computer o processo o qualsiasi altro sistema elettronico;
2. qualsiasi virus informatico o malicious code;
3. qualsiasi informazione falsa diffusa attraverso la rete informatica relativa ai punti 1 e 2 di cui sopra.

B. Tuttavia, resta inteso e concordato che la clausola A non si applica a una perdita fisica altrimenti coperta ai beni assicurati causata direttamente da furto, rapina, furto con scasso o altri atti criminali se:

1. un computer, un sistema informatico, un programma software per computer, un malicious code, un virus o un processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico viene utilizzato per commettere atti di furto, furto con scasso, rapina, o altri atti criminali;
2. L'atto di cui al precedente punto 4 è rivolto esclusivamente contro l'Assicurato, la proprietà dell'Assicurato o a una delle ubicazioni indicate nel presente documento

L'onere della prova è a carico dell'Assicurato.

C. In nessun caso pagheremo alcuna perdita o danneggiamento di dati elettronici (ad esempio file o immagini) ovunque siano archiviati.

Art. 20 – Clausola di esclusione contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche

In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o derivanti:

- a) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
 - b) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
 - c) da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile;
 - d) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo.
- L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
- e) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

Art. 21 Limitazione ed esclusione in presenza di sanzioni

Nessun Assicuratore sarà tenuto a fornire copertura assicurativa e nessun Assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura assicurativa, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'Assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

DATA

ASSICURATO/CONTRAENTE

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile l'Assicurato dichiara:

di aver preso conoscenza delle Condizioni Generali di Assicurazione e di approvare specificamente le seguenti disposizioni:

Termini e Condizioni particolari: Art. 2 Esclusioni; Art. 3 Base di valutazione; Art. 4 Condizioni essenziali;
Norme in caso di sinistro: Art. 9 Procedura per la valutazione del danno; Art. 10 Mandato dei periti; Art. 11 Obblighi in caso di sinistro; Art. 12 Richiesta fraudolenta; Art. 13 Pagamento dell'indennizzo;
Esclusioni aggiuntive: Art. 19 - Clausola di esclusione di attacchi cibernetici; Art. 20 - Clausola di esclusione contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche.

ASSICURATO/CONTRAENTE

Mezzi di pagamento consentiti dall'impresa

Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750,00 euro annui per ciascun contratto.

CATANI GAGLIANI

Via dei Renai, 15 - 50125 Firenze

Informativa precontrattuale ai sensi del provvedimento ivass n.97 del 04.08.2020

ALLEGATO 3 – INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure (in alternativa) di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I- INFORMAZIONI GENERALI SUGLI INTERMEDIARI CHE OPERANO PER LA NOSTRA AGENZIA E SULL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

ADDETTI all'attività di intermediazione assicurativa all'interno dei locali dell'agenzia

DATI DELL'INTERMEDIARIO PER CUI VIENE SVOLTA LA ATTIVITA'		
X	GUIDO GINO CATANI GAGLIANI	ISCRITTO ALLA SEZ. A DEL R.U.I. - A000086762 GUIDOGINO.CATANIGAGLIANI@LEGALMAIL.IT
	GIANGIACOMO CATANI GAGLIANI	ISCRITTO ALLA SEZ. A DEL R.U.I. - A000086763 GIANGIACOMO.CATANIGAGLIANI@LEGALMAIL.IT

L'IVASS è l'istituto della vigilanza sull'attività svolta dagli intermediari. I suddetti estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet www.ivass.it

DATI DELL'INTERMEDIARIO PER CUI VIENE SVOLTA LA ATTIVITA'	
RAGIONE SOCIALE	CATANI GAGLIANI SNC
ISCRIZIONE NEL REGISTRO (RUI)	A000086764
INDIRIZZO SEDE LEGALE	50125 FIRENZE, FI - VIA DEI RENAI, 15
INDIRIZZO SEDI OPERATIVE	SEDE 1: 50125 FIRENZE, FI - VIA DEI RENAI 15
RECAPITI TELEFONICI	SEDE 1: 055 2342717 - FAX 055 2343300
INDIRIZZI E-MAIL PEC	CATANI@IOL.IT CATANI.GAGLIANI@LEGALMAIL.IT FIO01@AGENZIAZURICH.IT FIRENZE.AMT@AGENZIE.ITALIANA.IT
SITI WEB	WWW.AGENZIAZURICH.IT/FIO01
DENOMINAZIONE SOCIALE DELLE IMPRESE DI CUI SONO OFFERTI I PRODOTTI	ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA ZURICH INSURANCE PLC XL INSURANCE COMPANY SE COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA

Sezione II- INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E RIASSICURATIVO

- Si comunica di aver messo a disposizione nei locali del distributore (oppure pubblicato sul proprio sito internet ove esistente) i seguenti elenchi:
 - elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto in sezione E, sono indicati i rapporti dell'intermediario principale con il quale collabora.
 - elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.
- Si comunica al contraente la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco di cui al punto a1, nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI

- L'intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di imprese di assicurazione
- Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera

Sezione IV – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

- L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario (utilizzando riferimenti di cui alla SEZIONE I del presente modello) o all'impresa preponente, secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa.
Il contraente ha la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

Contratto di assicurazione della Responsabilità Civile Professionale

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Reclami (per maggiori informazioni si consulti il Reg. ISVAP 24/2008)

Un "reclamo" è una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso al RUI, relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto. Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, è facoltà del contraente inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente. L'agente trasmette senza ritardo all'impresa di assicurazione interessata i reclami ricevuti relativi al comportamento proprio o di un dipendente o collaboratore, dandone contestuale notizia al reclamante, fermo restando che tali reclami possono essere inviati direttamente all'impresa interessata, la quale è il soggetto competente alla gestione di essi. In caso di rapporto di libera collaborazione, l'intermediario proponente che riceve un reclamo lo trasmette senza ritardo all'intermediario emittente, dandone contestuale notizia al reclamante. La procedura segue come indicato ai paragrafi precedenti. Le imprese preponenti forniscono in ogni caso riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Il termine è sospeso per un massimo di 15 giorni per le integrazioni istruttorie volte ad acquisire dall'agente la documentazione pertinente e ogni altra informazione ritenuta utile per la gestione del reclamo, nonché a garantire il contraddittorio con l'agente medesimo. Tali reclami andranno indirizzati per iscritto attraverso posta ordinaria al recapito "IVASS - Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma" oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it

Tali reclami dovranno essere completi di:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia degli eventuali reclami già presentati all'impresa di assicurazione e/o all'intermediario interessati e dell'eventuale riscontro fornito dai medesimi;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modello facsimile da utilizzare per i reclami è disponibile al seguente indirizzo:

<https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html>

Il reclamante ha la possibilità, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, di rivolgersi all'Autorità di Vigilanza, come sopra indicato, o di utilizzare sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:

- la conciliazione paritetica: in caso di controversia relativa ad un sinistro r.c. auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'accordo con l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA);
- la mediazione civile disciplinata dal d. lgs. 28/2010;
- la convenzione di negoziazione assistita ai sensi del d.l. 132/2014;
- l'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. c.p.c., nel caso la competenza arbitrale sia prevista da una o più clausole del contratto di assicurazione.

Individuazione dell'unico soggetto competente alla gestione del reclamo, delle relative modalità per l'inoltro del reclamo e della funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami:

come previsto dal regolamento ISVAP n.24 del 19.05.2008, come modificato dal provvedimento IVASS n.46 del 2016, si rende noto che è facoltà per il Contraente, fermo restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa assicuratrice tramite:

per l'intermediario

- Raccomandata R.R. indirizzata a Catani Gagliani snc, Via dei Renai 15, 50125 Firenze
- Utilizzo della PEC all'indirizzo catani.gagliani@legalmail.it

per l'impresa Italiana Assicurazioni spa

- Raccomandata R.R. indirizzata a Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni spa, Via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano
- Utilizzo della posta elettronica all'indirizzo benvenutinitaliana@italiana.it

per l'impresa XL Insurance Company se

- Raccomandata R.R. indirizzata ad XL Insurance Company se, C.so Como 17, 20154 Milano
- Utilizzo della posta elettronica all'indirizzo xlcatlinservices@legalmail.it

per le imprese Zurich Insurance plc e Zurich Investments life

- Raccomandata R.R. indirizzata a Zurich Insurance plc/Zurich Investments Life, Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano
- Utilizzo della posta elettronica all'indirizzo reclami@zurich.it

In caso di rapporti di collaborazione tra intermediari, il reclamo è gestito dall'intermediario che ha il rapporto diretto con l'impresa di assicurazione definito ai sensi del regolamento ivass n.24\2008, intermediario, collocatore. In tali casi, fatto salvo il diritto del contraente di inviare copia del reclamo anche all'intermediario proponente il reclamo deve essere trasmesso all'intermediario collocatore indicato nella sezione 2 del presente allegato.

Si informa altresì che, qualora il Contraente/Assicurato non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa di assicurazione entro il termine di legge (45 giorni dal momento in cui il reclamo è pervenuto), è possibile rivolgersi all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa assicuratrice.

Luogo e data Firma del contraente per ricevuta del presente documento

CATANI GAGLIANI

Via dei Renai, 15 - 50125 Firenze

Informativa precontrattuale ai sensi del provvedimento ivass n.97.2020**ALLEGATO 4 – INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite

Sezione I – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE DELL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

X	GUIDO GINO CATANI GAGLIANI	ISCRITTO ALLA SEZ. A DEL R.U.I. - A000086762 GUIDOGINO.CATANIGAGLIANI@LEGALMAIL.IT
	GIANGIACOMO CATANI GAGLIANI	ISCRITTO ALLA SEZ. A DEL R.U.I. - A000086763 GIANGIACOMO.CATANIGAGLIANI@LEGALMAIL.IT

L'IVASS è l'istituto della vigilanza sull'attività svolta dagli intermediari. I suddetti estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet www.ivass.it

L'intermediario agisce in nome e per conto delle imprese:

- ZURICH INSURANCE PLC
- ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA
- COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA
- XL INSURANCE COMPANY SE

L'intermediario ha in corso un rapporto di libera collaborazione (ai sensi dell'art. 22, comma 10, d.l. 179/2012, convertito con modifiche nella l. 221/2012) con:

- LINK SRL, VIA SAVOIA 90 ROMA, NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI A000401037;
- ONE UNDERWRITING SRL, VIA DELLAL CHIUSA 15 20123 MILANO, NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI A000485912;
- DUAL ITALIA SPA, VIA E. DE AMICIS 51, 20123 MILANO, NUMERO ISCRIZIONE AL RUI A000167405;
- GB BROKER SAS, VIA ARETINA 159-1, 50136 FIRENZE, NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI B000397970;
- ASSMEC SAS, VIALE CIALDINI 4/A, 50137 FIRENZE, NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI B000057925;
- BAGNI ASSICURAZIONI SAS, VIA BEATO ANGELICO 17, 50032 B.GO SAN LORENZO FIRENZE, NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI A000452265.
- ASSISTUDIO LAURIA, V.LE UGO BASSI 23 50137 – FIRENZE, NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI A000582294;
- LIBERTY SPECIALTY MARKETS S.A.R.L SED. SECONDARIA VIA FABIO FILZI 29-MILANO NUMERO ISCRIZIONE RUI UE00010316.

Si precisa che, nell'ambito dei suddetti rapporti di collaborazione, il pagamento del premio non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 CAP e 55 reg. ivass. La copertura è pertanto subordinata all'assolvimento degli obblighi assunti dall'intermediario proponente nei confronti del collega che ha il rapporto con l'Assicuratore.

Sezione II – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

2.1 L'intermediario non è soggetto ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti di una o più imprese, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007 (rami danni).

Per i contratti vita puro rischio l'intermediario opera in regime di non esclusiva

2.2 L'intermediario dichiara che, in riferimento all'attività di consulenza di cui all'art. 119 ter del Codice delle Assicurazioni:

le attività prestate nell'ambito della consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni rese sono quelle riportate nella documentazione predispesa per l'osservanza delle procedure normative in vigore;

Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI**Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni**

Il compenso percepito da Catani Gagliani snc ha natura di provvigione.

Misura dei livelli provvigionali riconosciuti per i contratti di assicurazione della Responsabilità Civile Auto (art. 9 reg. ISVAP 23/2008)*:

a) Catani Gagliani snc dichiara di percepire dalla compagnia Zurich Insurance plc le seguenti quote provvigionali per il ramo R.C. auto/natanti:

SETTORE I: 10%	SETTORE II: 8%	SETTORE III: 8%	SETTORE IV: 8%	SETTORE V: 10%
SETTORE VI: 10%	SETTORE VII: 10%	NATANTI USO PRIVATO: 10%	NATANTI USO PUBBLICO: 8%	

b) Catani Gagliani snc dichiara di percepire dalla compagnia Compagnia Italiana Assicurazioni SpA le seguenti quote provvigionali per il ramo R.C. auto/natanti:

SETTORE I: 10%	SETTORE II: 10%	SETTORE III: 10%	SETTORE IV: 10%	SETTORE V: 10%
SETTORE VI: 10%	SETTORE VII: 10%	NATANTI USO PRIVATO: 10%	NATANTI USO PUBBLICO: 10%	

* I livelli provvigionali riguardano l'intermediario in rapporto diretto con l'impresa e sono espressi in percentuale e riferita al premio assicurativo al netto di imposte e contributi al Servizio Sanitario Nazionale.

Sezione IV – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

a. I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso

b. le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri messi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Luogo e data

Firma del contraente per ricevuta del presente documento

CATANI GAGLIANI

Via dei Renai, 15 - 50125 Firenze

ALLEGATO 4 TER – ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche oppure pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

DATI DELL'INTERMEDIARIO:

DATI DELL'INTERMEDIARIO PER CUI VIENE SVOLTA LA ATTIVITA'		
X	GUIDO GINO CATANI GAGLIANI	ISCRITTO ALLA SEZ. A DEL R.U.I. - A000086762 GUIDOGINO.CATANIGAGLIANI@LEGALMAIL.IT
	GIANGIACOMO CATANI GAGLIANI	ISCRITTO ALLA SEZ. A DEL R.U.I. - A000086763 GIANGIACOMO.CATANIGAGLIANI@LEGALMAIL.IT
<i>L'IVASS è l'istituto della vigilanza sull'attività svolta dagli intermediari. I suddetti estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet www.ivass.it</i>		

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice